

# ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO

## *PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIONE*



# Indice

## 1. Introduzione

Schema sinottico della normativa specifica	pag 6
1.1 Personale di riferimento preposto per l'inclusione: ruoli e compiti	pag 6
1.2 Procedura di presa in carico degli alunni con certificazione	pag 11
1.3 Fasi principali del progetto di inclusione	pag 12

## 2. Disabilità (legge quadro 104 del 1992)

2.1 Certificazione e documentazione	pag 17
2.2 Continuità tra ordini di scuola	pag 21
2.3 Valutazione	pag 22
2.4 Indicazioni operative per l'Esame di Stato	pag 22
2.5 Orientamento	pag 22
2.6 Uscite didattiche	pag 21

## 3. Disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-linguistico e culturale

3.1 Osservazione iniziale: rilevazione degli indicatori di rischio	pag 24
3.2 Stesura del Piano Didattico Personalizzato	pag 25
3.2.1 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale	pag 28
3.3 Valutazione	pag 29
3.3.1 Prove INVALSI	pag 31
3.4 Valutazione degli alunni con BES	pag 33
3.4.1 Lingue straniere	pag 37

## Introduzione

*“... non c’è nulla che sia più ingiusto  
quanto far parti uguali fra disuguali”*  
Don Milani, *Lettera ad una professoressa*


Negli ultimi anni, è stato ridefinito il tradizionale concetto di integrazione scolastica, da sempre connesso alla disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità della scuola all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

L’OCSE individua tre categorie di BES:

**1) Alunni con disabilità:** alunni con deficit (sensoriali, motori e neurologici) definibili in termini medico-sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche.

**2) Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici:** alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), iperattività, deficit del linguaggio e dell’attenzione, ritardi mentali lievi, ritardi maturativi o altre tipologie di deficit o disturbo.

**3) Alunni con svantaggio:** alunni che manifestano problematiche dovute al loro ambiente socio-economico, linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l’inserimento nei BES può essere temporaneo.



L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente al nostro Istituto di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente, in questo senso esso si propone di essere una guida dettagliata sulle modalità e sulla tempistica relativamente all'inserimento, integrazione e permanenza nella scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In particolare l'art. 12 della Legge Quadro 104 del 1992 -Diritto all'educazione e all'Istruzione- stabilisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con problematicità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Il nostro istituto ha elaborato questo documento, per sua stessa natura non rigido ma aperto a nuovi contributi, con l'intento di aiutare le famiglie ad orientarsi tra definizioni e procedure burocratiche, in modo che possano affrontare con maggiore consapevolezza il percorso scolastico dei loro figli e, contemporaneamente, fornire agli insegnanti tutti gli strumenti per riconoscere, capire ed aiutare i loro alunni.

Lo scopo è quello di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all'interno dell'istituto. Principio generale è che la competenza sui BES deve interessare tutti i docenti, in modo tale che la gestione e la programmazione (es. PEI o PDP) non sia delegata solo a qualcuno, ma scaturisca da una partecipazione integrale del Consiglio di classe.

#### **Il protocollo persegue il fine di:**

- definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale del nostro Istituto: amministrative, burocratiche, comunicative, relazionali, educative, didattiche e sociali;
- chiarire i termini della collaborazione scuola/famiglia/alunno nel reciproco rispetto dei ruoli;
- promuovere l'autostima personale dell'alunno;
- assicurare all'alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo e il più alto grado di autonomia possibile;
- sensibilizzare i docenti e i genitori nei confronti delle problematiche degli alunni con BES attraverso momenti di aggiornamento, formazione e incontri;
- favorire il riconoscimento precoce dei segnali, anche deboli, che possono indicare il rischio di insorgenza di un DSA e/o la presenza di un disturbo/difficoltà;

#### **Gli obiettivi del suddetto documento sono:**

- facilitare il passaggio dal grado di scuola inferiore, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente;

- facilitare l'ingresso a scuola dell'alunno sostenendolo nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- favorire l'inclusione dell'alunno all'interno della classe e della scuola, tenendo presente i bisogni e le potenzialità di ciascuno emerse dall'interazione con i coetanei e con gli adulti di riferimento;
- indicare le attività volte all'innalzamento della qualità della vita e percorsi finalizzati sia allo sviluppo del senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per affrontare con successo contesti di esperienza comuni, anche al fine di favorire la crescita personale e sociale dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali.

## 1. Schema sinottico della normativa specifica

	<b>Disabilità certificata</b>	<b>DSA</b>	<b>Altri BES (Disturbi diagnosticati o svantaggio)</b>
<b>Individuazione degli alunni</b>	Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità) e del DPCM n°185/06.	Certificazione ai sensi L. n° 170/10	Delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
<b>Strumenti didattici</b>	PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92) Insegnante per il sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione.	PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative	PDP o PDPI ( da compilare quando i servizi sociali ne fanno esplicita richiesta)
<b>Effetti sulla valutazione del profitto</b>	<b>PRIMO CICLO:</b> 1. <b>Diploma:</b> valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell'alunno. 2. <b>Attestato</b> con i crediti formativi: eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti.	1. Dispensa scritta lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (D. LGS 62/2017).  Esonero lingue straniere (deve essere proposto dal neuropsichiatra e contenuto nella relativa certificazione): percorso personalizzato con rilascio di diploma equivalente.	Il Consiglio di classe stabilisce i livelli essenziali di competenza che consentono di valutare la contiguità con il percorso comune.  Per gli alunni stranieri in sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine

## 1.1 Personale di riferimento preposto per l'inclusione: ruoli e compiti

PERSONALE	COMPITI
<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<p>Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon funzionamento, a norma dell'art.25 del D. l.gvo165/2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma le classi.</li> <li>• Assegna i docenti di sostegno.</li> <li>• Cura i rapporti con gli Enti Locali.</li> <li>• Coordina tutte le attività.</li> <li>• Partecipa alle riunioni del GLI.</li> <li>• Fornisce al Collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole.</li> <li>• Invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'inclusione dell'alunno con BES</li> </ul>
<b>DSGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Procede all' assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche di ciascun alunno con disabilità.</li> <li>•Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei titoli dei collaboratori scolastici.</li> </ul>
<b>SEGRETERIA DIDATTICA</b>	<p>Acquisisce la certificazione degli alunni, la protocolla, ne dà comunicazione al D.S. e al referente e la inserisce nel fascicolo personale dello studente, in modalità riservata.</p>
<b>COLLEGIO DEI DOCENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Procede all'approvazione del PTOF corredato dal "Protocollo per l'inclusione", si assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.</li> </ul>
<b>GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE (GLI)</b>	<p>Il Dirigente Scolastico nomina il GLI che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal Dirigente Scolastico;</li> <li>• dal collaboratore con funzioni vicarie;</li> <li>• dal secondo collaboratore del DS;</li> <li>• dal coordinatore della Scuola dell'Infanzia;</li> <li>• dalla Funzione strumentale per l'Inclusione;</li> <li>• dalla Funzione strumentale Intercultura e Disagio</li> <li>• da un rappresentante del personale ATA;</li> <li>• da una rappresentanza dei genitori curricolari e di sostegno;</li> <li>• dal referente per l'educazione alla salute d'Istituto.</li> </ul>

	<p>Il <b>GLI</b> è un gruppo di lavoro previsto dalla C.M. n 8 del 06/03/2013 ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di inclusione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. In particolare il GLI si occupa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestire e coordinare le attività concernenti gli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative procedure e l'organizzazione scolastica;</li> <li>• analizzare la situazione complessiva dell'istituto (numero di alunni con BES, tipologia degli handicap, disturbo o difficoltà, classi coinvolte);</li> <li>• individuare i criteri per l'assegnazione degli alunni alle classi;</li> <li>• individuare i criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore;</li> <li>• seguire l'attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;</li> <li>• proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità o Disturbi Evolutivi Specifici ai docenti che se ne occupano;</li> <li>• definire le modalità di accoglienza;</li> <li>• analizzare casi critici e fare proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di inclusione;</li> <li>• formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti;</li> <li>• formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o DSA.</li> </ul>
<p><b>FUNZIONE STRUMENTAL E INCLUSIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cura la stesura di un protocollo di inclusione di Istituto</li> <li>• Coordina i Progetti inclusione d'Istituto</li> <li>• Cura il raccordo con enti, associazioni, servizi socio-sanitari, il CTM/CTS per la formazione, la consulenza, il prestito di strumenti e ausili nonché la realizzazione di laboratori per alunni disabili</li> <li>• Cura i bisogni speciali degli alunni in situazione di disabilità promuovendo attività formative in loro favore</li> <li>• Cura i rapporti con l'ASL e partecipa al PDF per gli alunni disabili</li> <li>• E' referente per il progetto MIRIAM</li> <li>• Coordina la commissione Benessere e ne cura la documentazione</li> <li>• Coordina, con il supporto del referente DSA, azioni di prevenzione per alunni DSA e BES</li> <li>• Raccoglie, con il supporto del referente DSA, la documentazione relativa ai casi DSA e BES d'Istituto</li> <li>• Cura la formazione dei docenti e organizza e promuove iniziative di supporto alle singole situazioni di alunni con bisogni educativi speciali</li> <li>• Definisce e coordina le azioni di inclusione per alunni in situazione di disagio e disabilità per l'intero anno scolastico</li> <li>• Elabora, nell'ambito del GLI, una proposta di piano annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni BES da redigere al termine di ogni anno scolastico.</li> </ul>

<b>DOCENTE DI SOSTEGNO</b>	<p>E' un docente, con specifica formazione, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità</p> <p>Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6 cita: <i>“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”</i>.</p> <p>L'insegnante di sostegno è promotore della cultura dell'integrazione, contitolare della classe, per gli alunni è una presenza efficace, ha il compito di progettare per programmare e compiere azioni formative mirate per favorire un'educazione inclusiva e la piena partecipazione e realizzazione personale di ciascun alunno.</p> <p>Da ciò emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'insegnante di sostegno è una risorsa per l'intera classe, non è l'unico assegnatario dell'allievo con disabilità;</li> <li>• è assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa;</li> <li>• partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe e alla valutazione di tutta la classe;</li> <li>• cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;</li> <li>• svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici;</li> <li>• tiene rapporti con la famiglia, operatori ASL e ANFASS</li> <li>• supporta l'alunno con disabilità durante l'esame di Stato.</li> </ul>
<b>DOCENTE CURRICOLARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione;</li> <li>•partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzate;</li> <li>• collabora alla formulazione del PEI;</li> <li>• predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con disabilità, soprattutto quando non è presente il collega specializzato.</li> </ul>
<b>IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI</b>	<p>In presenza di allievi con BES il Consiglio di classe/Team dedica, ad ogni convocazione, uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI e PDP. Per esigenze particolari è possibile la richiesta al Dirigente Scolastico di convocazione di Consigli di classe/Team straordinari. Relativamente al PDF, al PEI ed al progetto di vita dell'alunno con disabilità, il Consiglio di classe/Team ed ogni insegnante in merito alla sua disciplina, affiancati e supportati</p>



	dall'insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra indicati riguardanti l'anno scolastico precedente e della Diagnosi Funzionale, in modo da poter metter in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad un'osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PEI e dell'intero progetto di vita.
<b>ASSISTENTE EDUCATIVO ANFASS</b>	<p>L'assistenza educativa verso i disabili deve essere garantita dagli Enti Locali.</p> <p>L'assistente ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavora a stretto contatto con il Consiglio di Interclasse/Classe/Intersezione CON l'insegnante di sostegno e insegnanti curricolari secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI;</li> <li>• si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della relazione e della comunicazione dell'alunno per facilitare il processo di socializzazione e di comunicazione in classe;</li> <li>• collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative;</li> <li>• partecipa agli incontri di GLH Operativi e alla stesura del PEI.</li> </ul>
<b>COLLABORATORI SCOLASTICI</b>	I collaboratori scolastici sono disponibili a prestare in caso di bisogno ausilio materiale nell'accesso alle strutture scolastiche, nonché in presenza nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
<b>OPERATORI ASL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipano ai GLHO (almeno due, uno entro novembre e l'altro entro maggio) tra scuola, ASL e famiglia, per attuare un'integrazione delle specifiche competenze e professionalità, al fine di osservare, descrivere, definire obiettivi, individuare strumenti, proposte e verificare il processo di integrazione. Questi momenti possono servire da "ponte" per il PDP e PEI e sono finalizzati a fare in modo che ogni intervento sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno dimostra di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua crescita individuale.</li> <li>• Collaborano all'aggiornamento e alla stesura del PDF</li> </ul>

<b>FAMIGLIA</b>	<p><b>Prima dell'iscrizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontra il Dirigente Scolastico e eventualmente gli insegnanti per uno scambio di informazioni sull'alunno;</li> <li>• ha un primo contatto con la scuola per conoscere il nuovo ambiente;</li> <li>• fa pervenire tutti i documenti in loro possesso alla segreteria;</li> </ul> <p>(Diagnosi, certificato d'Integrazione scolastica, verbale di invalidità e verbale della L.104/92, richiesta ANFASS)</p> <p><b>Dopo l'iscrizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontra, dopo un breve periodo dall'inizio della scuola, gli insegnanti per valutare l'inserimento iniziale;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipa al GLHO;</li> <li>• condivide il PEI e PDP;</li> <li>• collabora alla stesura periodica del P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) insieme a Scuola e ASL;</li> <li>• richiede, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione clinica nel caso stia per scadere;</li> <li>• partecipare alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori...);</li> </ul> <p>La famiglia è una risorsa importante per l'integrazione scolastica: può fornire, attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni utilissime rispetto al proprio figlio. La partecipazione garantisce nel tempo la continuità delle azioni educative intraprese e rende l'apprendimento dell'alunno una esperienza più facile e coerente. Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze e ruoli, per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola.</p>

## 1.2 Procedura di presa in carico degli alunni con certificazione

Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità sociali e culturali offerte dal territorio. Prima di effettuare l'iscrizione è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto della scuola presso la quale iscrivere il proprio figlio per chiedere informazioni.

Effettuata la scelta, viene presentata la **domanda di iscrizione** dell'alunno/a con BES presso l'Istituto scolastico scelto attraverso il modulo di iscrizione fornito dalla scuola.

Per gli alunni con disabilità, contestualmente alla domanda di iscrizione, **deve** essere presentata la seguente documentazione accertante lo stato di disabilità:

- **il verbale del collegio medico legale di accertamento;**
- **la Diagnosi Funzionale;**

Nel caso in cui, all'atto di iscrizione, non si fosse ancora in possesso della documentazione accertante lo stato di disabilità, è necessario informare il Dirigente Scolastico che è in corso una fase diagnostica. La famiglia o il tutore hanno tempo fino a giugno per presentare la documentazione necessaria.

Per i bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento, al momento dell'iscrizione dell'alunno, il personale amministrativo che segue la pratica deve verificare la presenza della certificazione diagnostica dello specialista che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola; tale consegna sarà protocollata e accompagnata da un verbale (vedi All.1). L'assistente amministrativo comunica al Dirigente Scolastico e al Referente d'Istituto per i DSA la presenza della documentazione ed essi accertano che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie, in particolare l'eventuale convalida delle strutture sanitarie pubbliche, nel caso la diagnosi sia redatta da specialisti privati.

Negli uffici di Segreteria saranno depositate:

- Le copie del PDP ed eventuali modifiche
- Il modello di consegna della diagnosi

In caso di iscrizione alla classe prima, la commissione che si occupa della formazioni delle classi avrà cura di creare gruppi eterogenei, con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità.

Ogni docente realizzerà incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine di scuola, al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni BES per non disperdere il lavoro svolto (Linee Guida 2011, punto 6,4, pag 24).

### **1.3 Fasi principali del progetto di inclusione**

Le tappe di realizzazione del progetto sono le seguenti:

1. Orientamento (in entrata e in uscita)
2. Iscrizione
3. Raccolta dei dati
4. Analisi dei dati
5. Pre - accoglienza
6. Eventuale attivazione di assistenza educativa scolastica e/o domiciliare
7. Condivisione con il GLI
8. Formazione delle classi
9. Condivisione con il team di docenti
10. Accoglienza
11. Fase operativa e condivisione
12. Verifica in itinere
13. Progetto di vita
14. Progettazione di interventi
15. Verifica finale

<b>FASI</b>	<b>TEMPI</b>	<b>FIGURE COINVOLTE</b>	<b>ATTIVITA'</b>
1 a. ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA	Gennaio/Febbraio dell'anno scolastico precedente all'iscrizione	Dirigente Scolastico, Funzione strumentale Inclusione e orientamento, docenti curriculari e alunni.	Open Day di accoglienza per gli alunni e per i genitori per presentare l'offerta formativa della scuola.
1 b. ORIENTAMENTO ALUNNI IN USCITA (Terza Media)	Gennaio/Febbraio dell'anno scolastico precedente all'iscrizione all'Istituto secondario di II grado	Dirigente Scolastico, FS continuità e Orientamento, docenti curriculari e alunni.	Open day con insegnanti delle diverse scuole secondarie di secondo grado presso il nostro Istituto Divulgazione date degli open day delle singole scuole secondarie . Intervento di uno psicologo e somministrazione di tests attitudinali. Lettura e analisi degli esiti.
2. ISCRIZIONE	Entro il termine previsto dal Ministero	Famiglia Personale di segreteria	Dopo aver effettuato l'iscrizione (on line) la famiglia, fornisce alla segreteria didattica: 1) Diagnosi Funzionale; Certificato Art. 3 C. 1 o C. art.3 C. 3 L. 104/92.
3. RACCOLTA DATI	Maggio	Funzione strumentale Inclusione e Orientamento Team docenti scuola di provenienza Famiglia	Organizzano un incontro con i docenti della scuola di provenienza e la famiglia per avere informazioni relative ai nuovi iscritti. In tale sede vengono raccolte notizie preliminari utili ad accogliere al meglio gli alunni e vengono illustrati i Piani Educativi Individualizzati.
4 ANALISI DEI DATI	Maggio/giugno	Il GLI	Definisce e verifica le pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno dell'Istituto e (nel mese di settembre) procede all'analisi della situazione di ogni alunno e ai criteri di assegnazione dei docenti specializzati e degli eventuali Assistenti Specialistici agli alunni

5. PRE- ACCOGLIENZA E ACQUISIZIONE INFORMAZIONI NEL PASSAGGIO INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA	Maggio/giugno	Docenti del plesso FS per la continuità e Orientamento Funzione strumentale Inclusione	Nell'ambito di percorsi di continuità vengono organizzate attività e incontri funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e la scuola primaria o secondaria. La funzione strumentale all'Inclusione o l'insegnante di sostegno incontrano la famiglia e gli insegnanti della scuola frequentata per conoscere e acquisire gli elementi conoscitivi utili all'inserimento nella scuola che lo accoglierà.
6. EVENTUALE ATTIVAZIONE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E/O DOMICILIARE	Entro giugno	Famiglia Docenti	La famiglia richiede l'intervento educativo, segnalando anche particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia). La scuola, su richiesta della famiglia, fa richiesta ai servizi competenti di intervento educativo scolastico e/o domiciliare
7. CONDIVISIONE	Maggio/giugno	Il GLI	Valutazione del percorso attuato, analisi criticità e punti di forza, Stesura del PAI.
8. FORMAZIONE DELLE CLASSI	Settembre (Prima settimana)	Commissione preposta alla formazione delle classi composta da: •F.S. della continuità •Docenti curricolari •Docenti di sostegno	Formazione delle classi prime e inserimento degli alunni con BES nelle classi, tenendo conto della normativa in vigore e delle indicazioni raccolte negli incontri di cui al punto 5.
9. CONDIVISIONE CON IL TEAM DI DOCENTI	Settembre	Docenti di classe Docenti di sostegno Funzione strumentale Inclusione	La Funzione strumentale Inclusione espone ai docenti di classe la situazione dell'alunno e condivide i documenti acquisiti dalla scuola.
10. ACCOGLIENZA	Settembre	Team dei docenti	Gli alunni per i quali si prevede una programmazione comune alla classe, svolgono gli stessi test di ingresso allo scopo di accertarne le competenze. Gli alunni per i quali si prevede una programmazione individualizzata svolgono test d'ingresso nelle diverse discipline allo scopo di avere un primo quadro di insieme e ricavare utili spunti per la futura redazione del P.E.I. o PDP

11. FASE OPERATIVA E DI CONDIVISIONE	Settembre/ottobre	Il GLHO costituito da: •equipe medica, •docente di sostegno •docenti curricolari •famiglia •ANFASS(se presente)	Per l'alunno con disabilità, dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie osservazioni effettuate (check list), l'insegnante di sostegno predispone una bozza del PEI, che verrà condiviso ed integrato dai docenti della classe durante gli incontri di programmazione. Viene effettuato il primo GLHO con tutte le componenti previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, Dirigente Scolastico, ASL ed eventuali
			assistenti specialistiche. In questo incontro: •viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell'ASL; • vengono condivise le informazioni; • vengono predisposte le indicazioni di strategie d'intervento condivise.
11 A FASE OPERATIVA	Dicembre		Prima condivisione del PDP tra genitori e famiglia.. Consegna prima stesura del PEI e condivisione degli obiettivi prioritari con la famiglia Consegna del documento firmato al Referente.
12. VERIFICA IN ITINERE	Febbraio	Docenti curricolari, Docenti di sostegno Famiglia.	Incontro tra la famiglia e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali aggiustamenti del PEI e PDP, PDPI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.
13. PROGETTO DI VITA	Intero anno scolastico	Team dei docenti	Vengono messe in atto le fasi del progetto: • Conoscenza e osservazione dell'alunno. • Redazione del PEI.
14. VERIFICA FINALE	Maggio/giugno	GLHO	Verifica il raggiungimento dei traguardi di competenza annuali e il processo di crescita dell'alunno con disabilità.

## **2.DISABILITÀ (Legge Quadro 104 del 1992)**

### **2.1 Certificazione e documentazione**

La Legge 104/1992 prevede che da un unico accertamento derivino tutte le conseguenze ad esso correlate; la domanda volta ad ottenere i previsti benefici in materia di disabilità è presentata secondo le modalità stabilite dall'INPS, come indicato dall'articolo 20 della Legge 102/2009. La certificazione riporta la diagnosi clinica, utilizzando i codici della 10<sup>a</sup> revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD10) dell'OMS, identifica le risorse professionali necessarie (insegnante di sostegno, assistente di base, assistente educativo specialista) e individua l'orizzonte temporale per l'aggiornamento. La Circolare precisa che, al momento della visita per l'accertamento dei requisiti sanitari presso l'apposita Commissione medico – legale, l'alunno debba essere anche in possesso del Profilo di Funzionamento ( Decreto Legislativo 66 del 2017) in quanto costitutiva del diritto all'attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione, posto che la tipologia delle risorse da assegnare e la loro entità vanno valutate in relazione allo sviluppo delle potenzialità dell'alunno e al contesto e non già, in modo automatico, alla gravità clinica. La Diagnosi Funzionale viene redatta dall'équipe multidisciplinare della ASL di residenza, avendo cura di descrivere le potenzialità dell'alunno, oltre che rappresentarne le compromissioni funzionali e la relativa entità. I Dirigenti Scolastici provvedono ad acquisire sia la Diagnosi Funzionale, che il Verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione medico – legale, per l'adozione dei provvedimenti di propria responsabilità. L'attribuzione delle risorse per il sostegno e l'integrazione impegna le diverse istituzioni coinvolte in specifici adempimenti, in relazione alle diverse competenze.

#### **Documentazione necessaria**

- Diagnosi clinica
- Diagnosi funzionale
- Profilo dinamico funzionale
- Profilo di funzionamento ( dal 1 gennaio 2019 sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale)
- Piano educativo individualizzato



DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p><b>Diagnosi clinica/ certificazione di disabilità</b>  Definisce la patologia specifica di cui il disabile è affetto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all'evoluzione della malattia.</p>	E' redatta dal servizio della ASL	All'atto della prima segnalazione. Deve essere aggiornata a ogni passaggio da un ordine di scuola all'altro.
<p><b>Diagnosi funzionale</b>  Deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali.</li> <li>•I livelli di funzionalità e di sviluppo dell'alunno in diverse aree di base.</li> <li>•I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe.</li> <li>•Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la qualità del rapporto educativo con l'alunno.</li> </ul>	Alla D.F. provvede il servizio la ASL o un Ente socio-sanitario accreditato e convenzionato dalla Regione del comune di residenza	La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto con disabilità accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92.
<p><b>Profilo Dinamico Funzionale</b>  Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi.  Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" (D.P.R. 24/2/94).  Questo documento "<b>indica</b> le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla disabilità, con relative possibilità</p>	Il P.D.F. "viene redatto dal servizio della ASL con il personale insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale." (D.P.R. 24/2/94).	Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria, della scuola secondaria di primo grado (L.104/92; D.L.297/94).

<p>di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona " (D.L. 297/94).</p> <p>In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici A.S.L. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente scolastico.</p>		
<p>Il <b>profilo di funzionamento</b> (PF) è il documento propedeutico alla redazione del PEI. Il <b>PF</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale;</li> <li>• è redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).</li> <li>• definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale.</li> </ul>	<p>Il PF è redatto dall'<b>unità di valutazione multidisciplinare</b>, di cui al DPR 24 febbraio 1994, sulla base della certificazione di disabilità inviata dai genitori.</p> <p>L'unità di valutazione multidisciplinare è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;</li> <li>2. b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;</li> <li>3. c) un terapeuta della riabilitazione;</li> <li>4. d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.</li> </ol> <p>Alla redazione del PF collaborano i genitori dell'alunno e un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il profilo di funzionamento è redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).</li> </ul> <p>Il PF sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Il profilo di funzionamento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia.</p> <p>Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile</p>

<p><b>Progetto Individuale</b></p> <p>Il Progetto individuale è previsto, com'è noto, dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000.</p> <p>Nell'ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l'Ente locale.</p> <p>Il Progetto Individuale comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;</li> <li>▪ le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;</li> <li>▪ le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.</li> </ul> <p>Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019</p>	<p>Il Progetto è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Ricordiamo che quest'ultimo ha sostituito, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.</p>	
<p><b>Verifica finale</b></p>	<p>Insegnanti di sostegno e curricolari.</p>	<p>A fine anno scolastico</p>
<p><b>Verbali del GLHO</b></p>	<p>Docente di sostegno e sottoscritto dai componenti del GLHO.</p>	<p>A inizio e fine dell'anno scolastico.</p>
<p><b>Certificazione delle competenze</b> Documento di valutazione</p>	<p>Docenti curricolari e di sostegno.</p>	<p>Al termine del quadrimestre</p>

## 2.2 Continuità tra ordini di scuola

Nel nostro Istituto la formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti gli insegnanti e le Funzioni Strumentali allo scopo di agevolare il passaggio ai tre ordini di scuola. Questa procedura permette di porre una particolare attenzione all'individualità di ciascuno, ancor di più nei confronti dell'alunno con disabilità.

Per l'alunno disabile, dopo l'iscrizione, deve essere realizzata una fase di prima conoscenza attraverso l'acquisizione di informazioni: visione della documentazione, contatto con gli specialisti, contatto con operatori e/o docenti dell'ordine di scuola precedente.

La continuità si concretizza attraverso le seguenti azioni da parte della scuola:

- organizzazione dell'ultimo GLH Operativo alla presenza della Funzione Strumentale dell'ordine successivo;
- presa di contatto con la scuola di provenienza e partecipazione al GLH Operativo finale;
- attuazione di Progetti di Continuità;
- elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, eventuali educatori;
- predisposizione di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola, comprese le prove di ingresso, per gli ordini di scuola che le prevedono.

## **2.3 Valutazione**

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92). In occasione delle prove Invalsi gli studenti con disabilità potranno usufruire di prove in linea con il loro percorso formativo e didattico ripreso dal PEI.

## **2.4 Indicazioni operative per l'Esame di Stato**

Gli alunni con disabilità devono sostenere tutte le prove previste; le prove possono però essere differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato; tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La sottocommissione potrà assegnare gli ausili necessari e un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, l'alunno con disabilità ha diritto ad ottenere un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza alla scuola superiore, ai soli fini del conseguimento di un attestato finale. Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.

## **2.5 Orientamento**

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, iniziano fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni.

L'orientamento costituisce un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun allievo con disabilità.

Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, viene destinata particolare attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza.

mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di “contenere” ciò che viene espresso dall'allievo.

Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non solo alla luce del prosieguo formativo, ma anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, dell'inserimento nel mondo del lavoro.

## **2.6 Uscite didattiche**

La pianificazione delle uscite tiene conto della presenza di tutti gli alunni, ai quali sono garantite pari opportunità. Questo tipo di esperienze rappresentano un momento fondamentale per lo sviluppo relazionale e formativo degli studenti e viene quindi posta particolare attenzione da parte della scuola nella programmazione e gestione di queste esperienze.

Nell'organizzazione delle uscite didattiche viene valutata l'accessibilità dell'itinerario e sono previste misure di sostegno adeguate.

### 3. Disturbi evolutivi specifici e Svantaggio socio- linguistico e culturale

#### **3.1 Osservazione iniziale: rilevazione degli indicatori di rischio**

La scuola ha il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento, distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine socio-ambientale e, in caso di persistenza dei suddetti casi di difficoltà, di darne comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

Nello scorso anno scolastico l'Istituto ha aderito ad una sperimentazione voluta dalla regione finalizzata all'individuazione precoce degli alunni DSA: una classe prima dell'Istituto è stata coinvolta nella somministrazione di un Protocollo (Linee Guida della Regione Toscana sui DSA) e ha partecipato attraverso la Funzione strumentale dell'Inclusione, ad un tavolo di lavoro per ottimizzare le prove stesse. Il protocollo ha lo scopo di fornire agli educatori un supporto metodologico per attuare in modo omogeneo nel territorio regionale modalità di osservazioni di quelle abilità che, secondo la ricerca psicoeducativa più recente, emergono in modo "spontaneo" nei bambini. L'identificazione precoce di un potenziale disturbo specifico di apprendimento avviene attraverso l'osservazione sistematica del docente, essa permette un'approfondita conoscenza del soggetto e della sua individualità e ricopre una funzione progettuale di pianificazione delle azioni da intraprendere per modificare e adeguare di volta in volta scelte didattiche e metodologiche.

L'iter previsto dalla L. 170/2010, art. 3, si articola in tre fasi:


- Individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo
- Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà
- Segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico.

La rilevazione non può e non deve servire per attribuire etichette diagnostiche all'alunno, né deve essere considerata uno strumento per un invio immediato ad esperti esterni alla scuola.

L'individuazione precoce delle difficoltà consente, invece, di intervenire su due ambiti diversi, ma egualmente importanti e correlati:

- prevenire l'insorgenza di strategie e meccanismi inadeguati e inefficaci;
- prevenire e arginare le conseguenze di esperienze ripetutamente frustranti (senso di inadeguatezza e perdita di motivazione).

## Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



### 3.2 Stesura del Piano Didattico Personalizzato

La Legge **n.170 del 2010**, che riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), attribuisce alla scuola il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più idonee, affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. In essa si dispone che tutte istituzioni scolastiche garantiscano **“l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata”** come strumento di garanzia del diritto allo studio di questi studenti, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative all’interno di un Piano Didattico Personalizzato.

“...La *didattica individualizzata* consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati...”

La *didattica personalizzata*, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.... Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il

successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo." (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 2011)

La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 amplia l'area di intervento della L.170, evidenziando come "...ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta." La direttiva contiene indicazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi e le misure d'intervento di cui "*Le scuole- con determinazioni assunte dai consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico- possono avvalersi per tutti gli alunni con BES...*". La successiva Circolare ministeriale del marzo 2013 stabilisce che, ove non sia presente la certificazione clinica o una diagnosi, sia il consiglio di classe e/o il team docenti ad indicare in quali casi appaia necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica, motivando opportunamente e verbalizzando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche: "*È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.*" La stesura del PDP è, infatti, un obbligo di legge (L. 170/2010) per gli alunni con DSA, è invece lasciata ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per gli altri alunni BES (alunni con diagnosi di Disturbo evolutivo specifico, diverso dal DSA, e alunni in situazione di svantaggio); tali percorsi di didattica personalizzata devono essere, comunque, compresi all'interno delle Indicazioni Nazionali, senza differenziazione degli obiettivi di apprendimento rispetto a quelli previsti per la classe.

Infatti, diversamente dall'azione formativa individualizzata, la programmazione personalizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dello specifico studente, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo; essa comporta, quindi, attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è un documento che riporta l'elenco degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline scolastiche, oltre alle modalità di verifica e di valutazione per quello specifico studente a cui gli insegnanti si devono attenere. È



importante che le indicazioni siano realistiche, coerenti, verificabili e significative. Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico, firmato da genitori e docenti entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati, inoltre esso deve essere continuamente verificato e monitorato, al fine di apportare delle modifiche in itinere, qualora ce ne fosse la necessità.

Lo studente non ha necessariamente bisogno di tutti gli strumenti compensativi, ma quelli che vengono selezionati vanno sempre adattati alle sue caratteristiche e alle sue specifiche difficoltà.

Sono considerati **strumenti compensativi** tutte quelle strategie (procedimenti, stili di lavoro...) e strumenti tecnologici (dal computer ai sistemi di registrazione/riproduzione della voce), in grado di bilanciare un'eventuale disturbo, riducendone gli effetti negativi:

- tabelle dei mesi, dell'alfabeto e dei vari caratteri;
- tavola pitagorica, tabella delle misure, tabelle delle formule;
- mappe concettuali e schemi;
- calcolatrice;
- registratore o MP3;
- computer con correttore ortografico e sintesi vocale;
- libri digitali e audiolibri;
- uso di font come Arial, Calibri, Georgia, Tahoma, Verdana;
- uso di un carattere a dimensione pari o superiore a 14;
- uso dell'interlinea 1,5.

Gi insegnanti devono sempre, anche nel corso delle prove di verifica, consentire allo studente l'uso degli strumenti compensativi previsti per lui/lei nel PDP.

Le **misure dispensative** hanno lo scopo di evitare che le difficoltà derivanti dal disturbo possano causare un generale insuccesso scolastico dello studente. Esse possono consistere in:

- non richiedere lettura a voce alta e/o scrittura veloce sotto dettatura;
- tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio;
- assegnazione di compiti a casa in misura ridotta;
- possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per qualità di pagine;
- dispensa dall'uso del vocabolario e/o dallo studio mnemonico delle tabelline.

I genitori dell'alunno, attraverso la firma del PDP:

- dichiarano di essere stati informati;
- esprimono il loro consenso nei confronti delle scelte didattiche, degli strumenti compensativi e misure dispensative attivate per il proprio figlio;
- assumono degli impegni ( patto educativo).

La sottoscrizione del documento evidenzia la corresponsabilità nel percorso educativo di tutte le

figure che ruotano intorno all'alunno, esso costituisce, quindi, un vero e proprio contratto formativo che tutti si impegnano formalmente a rispettare.

**La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.**

### **3.2.1 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale**

#### **➤ Area dello svantaggio socioeconomico**

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni didattiche e psicopedagogiche effettuate dai Consigli di classe o dal Team pedagogico.

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Nel caso in cui i Servizi Sociali lo ritengano opportuno e lo richiedano, i docenti, in sinergia con gli operatori sociali, provvederanno a compilare un PDPI( piano didattico personalizzato integrato)

#### **➤ Area dello svantaggio linguistico e culturale**

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al protocollo accoglienza e integrazione degli studenti stranieri. La scuola comunque s'impegna ad accogliere l'alunno tenendo conto:

- della sua età anagrafica per l'inserimento nella classe;
- di raccogliere informazioni di merito sull'alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia per la classe in cui dovrà essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati;
- del suo reale livello di alfabetizzazione della lingua italiana;
- di accertare le competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- di rilevare i bisogni specifici d'apprendimento ed individuare i primi elementi;
- per la costruzione del Piano Didattico Personalizzato;
- di effettuare valutazioni che facciano riferimento agli obiettivi minimi stabiliti per l'alunno e riportati per ogni disciplina.

### 3.3 Valutazione

La valutazione per gli studenti DSA deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche individuali del disturbo (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009), del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi; ad esempio, in fase di correzione degli elaborati degli studenti tener conto dell'influenza del disturbo su specifiche tipologie di errore (calcolo, trascrizione, ortografia, sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su competenze più ampie e generali come da normativa (L. 170 dell'8 ottobre 2010).

L'art. 6 della L.170 "Forme di verifica e di valutazione" invita le istituzioni scolastiche ad adottare modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Gli insegnanti potranno ritenere opportuni i seguenti punti (o alcuni di essi) esplicitati nel PDP:

- presentazione di verifiche uguali nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero inferiore di esercizi;
- flessibilità nei tempi di consegna di verifiche scritte;
- presentazione di verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità delle difficoltà;
- preferenza per esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite, che richiedano risposte brevi (accettare eventualmente che l'alunno si aiuti tramite l'uso di immagini e vignette);
- per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale fornitura di una scaletta;
- programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate con domande esplicite e dirette;
- concessione di tempi più lunghi per la risposta;
- uso di supporti visivi per l'ampliamento lessicale;
- predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di film/documentari, ausilio anche di immagini);
- previsione di una sola verifica orale/scritta al giorno;
- possibile esenzione dalla valutazione sommativa delle prove scritte (lingue straniere), per favorire le performance orali;
- da valutare la convenienza della lettura ad alta voce, per evitare sensazioni di disagio di fronte

ai compagni;

- valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e dell'evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi;

- considerazione dei risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all'impegno profuso

La valutazione assume quindi una valenza formativa

E' funzionale che i tempi e le modalità delle verifiche siano pianificati dal team docenti

### 3.3.1 Prove INVALSI

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 62/2017 l'attribuzione di misure dispensative/compensative è riservata **solo** a:

1. **allievi con disabilità certificata** ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 62/2017), di seguito **DVA (Diversamente Abili)**;
2. **allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati** ai sensi della legge n.170/2010 (art. 11, comma 9 del D. Lgs. 62/2017), di seguito **DSA**;

**Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa.**

L'attribuzione di misure dispensative/compensative è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che prevede alla loro indicazione nell'*Elenco studenti elettronico* in stretta e formale coerenza con quanto previsto dal PEI per i DVA e dal PDP per i DSA.

#### **Allievi DVA (certificati ai sensi della legge n. 104/1992)**

La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera *f* del D. Lgs. 62/2017) è rilasciata **solo** nel caso in cui l'allievo svolga la prova INVALSI CBT con l'eventuale indicazione di una o più delle seguenti misure compensative<sup>1</sup>:

– donatore di voce

---

<sup>1</sup> Se previsto dal PEI, l'utilizzo del dizionario e della calcolatrice personali dell'allievo può essere previsto senza comunicazione di tale misura compensativa all'INVALSI

– tempo aggiuntivo

La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera *f* del D. Lgs. 62/2017) non è rilasciata nei casi di esonero o lo svolgimento in formato per sordi o Braille di una o più prove INVALSI.

La scuola può predisporre proprie prove per gli allievi DVA in formato cartaceo o elettronico (**su piattaforma della scuola**) i cui dati **NON** devono essere trasmessi a INVALSI.

### **Allievi DSA (certificati ai sensi della legge n. 170/2010)**

Gli allievi DSA svolgono le prove INVALSI CBT con l'eventuale adozione delle misure compensative elencate nell'*Elenco studenti elettronico*.

**Ai sensi dell'art. 11, comma 14 del D. Lgs. 62/2017, e se previsto dal PDP, gli allievi DSA certificati dispensati dalla prova scritta (di scuola) di lingua straniera oppure esonerati dall'insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova INVALSI CBT d'Inglese (cioè non svolgono né la parte di ascolto né quella di lettura). Conseguentemente l'alunno NON riceve la certificazione INVALSI relativa alla prova di Inglese.**

## **3.4 Valutazione ed alunni con BES**

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità' partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità' che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

### **3.4.1 Valutazione degli alunni con DSA**

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento, prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

### **3.4.2 Valutazione degli alunni stranieri**

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999 art.45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR 122/2009, pertanto agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

- diritto ad una valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;

- assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e del giudizio sintetico per il comportamento;
- ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato con le stesse modalità previste per gli alunni di cittadinanza italiana;
- rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell'obbligo di istruzione;
- attribuzione delle tutele specifiche dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 170/2010 o se presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27/12/2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione, ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento tenendo conto necessariamente il punto di partenza dello stesso. E' prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del primo ciclo di Istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo loro una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

### GLI ESAMI DEGLI ALUNNI STRANIERI

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. E' importante per questo che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato al termine del primo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza poiché sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.



### 3.4.3 Lingue straniere

L'Istituto Comprensivo attua ogni strategia didattica per consentire l'apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

*3.4.1.1 privilegiare l'espressione orale*

*3.4.1.2 ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune*

*3.4.1.3 progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.*

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa è possibile dispensare gli alunni con DSA dalle prove scritte. Solo in caso di particolari gravità del disturbo, anche in comorbilità con altre patologie, è possibile esonerare gli alunni dall'insegnamento delle lingue straniere.

**Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:**

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte da parte del neuropsichiatra;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Se ricorrono tutte le condizioni indicate, in sede di Esame di Stato, le modalità e i contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe I candidati con DSA che superano l'Esame di Stato avendo sostenuto prove orali in sostituzione delle prove scritte conseguono il titolo legalmente valido.

*“In caso di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti da certificato diagnostico, l'alunno/a su richiesta della famiglia è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.*

*In sede di **Esame di Stato** sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8” (D. LGS 62/2017).*

Lo stesso documento specifica, inoltre, che il diploma rilasciato, così come le tabelle affisse all'albo, non devono far menzione della differenziazione delle prove.



